

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

## Istituto Comprensivo Statale "Alto Casertano"

Istruzione del primo ciclo nei comuni di
ROCCAMONFINA-ROCCAD'EVANDRO-CONCA DELLA CAMPANIA-GALLUCCIO-SAN PIETRO INFINE-TORA E
PICCILLI

Via S. Lucia, 10 - 81035 - ROCCAMONFINA (CE) - Tel. 0823/677280

ceic8be00b@istruzione.it ◆ ceic8be00b@pec.istruzione.it ◆ http://www.icaltocasertano.it

Codice meccanografico CEIC8BE00B ♦ Codice Fiscale 95022400618

Roccamonfina, lì 26.08.2021

## **COMUNICAZIONE N. 268**

Ai Docenti

Al Personale ATA

Agli Allievi ed alle loro Famiglie

Albo

Sito web

OGGETTO: Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 - Disposizioni di sicurezza e certificazione verde COVID19 per il personale nelle scuole

Si informa che in data 6 agosto 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL n. 111 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. (GU Serie Generale n.187 del 06-08-2021).

Si riportano in sintesi le principali disposizioni:

- è previsto che l'attività scolastica e didattica sia svolta in presenza, con possibilità di deroga con ordinanze del Presidente della Regione o dei Sindaci per territori ricadenti in "zona rossa" o "arancione";
- è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei già menzionati dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;

- è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
- in presenza di soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o di casi sospetti si applicheranno i protocolli già adottati nel precedente anno scolastico.

Si precisa che riguardo agli studenti il decreto non ha introdotto alcun obbligo di possesso della certificazione verde COVID19 (green pass) o di vaccinazione ai fini della frequenza scolastica, per gli studenti permangono al momento, quindi, le consuete note regole, integrate e richiamate da quelle sopra riportate.

Relativamente, invece, all'introduzione dell'obbligo di possesso della certificazione verde COVID19 (green pass), per il personale scolastico e relativi controlli e sanzioni, si riporta in sintesi quanto previsto dall'art. 1 comma 6 del decreto:

- Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, tutto il personale scolastico, docente e non docente, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID 19 (Green Pass). I dirigenti scolastici sono tenuti a verificare il rispetto di questa disposizione con le modalità che saranno indicate da successivo DPCM e con possibilità di successive indicazioni da parte del Ministero dell'Istruzione;
- Per il mancato rispetto di tale disposizione il decreto prevede una sanzione amministrativa prevista dalla legge n. 35 del 22 maggio 2021 (da euro 400 a euro 1000) e la considerazione di "assenza ingiustificata". A decorrere dal quinto giorno di "assenza" il decreto prevede che il rapporto di lavoro sia sospeso e non siano dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Tale disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti da specifica Circolare del Ministero della salute.

Facendo apposito riferimento alla certificazione verde COVID19 (green pass) e alla sua acquisizione si riporta quanto stabilito dal DL n. 52 del 22 aprile 2021, convertito in legge n. 87 del 17 giugno 2021:

"Art. 9 comma 2.

Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:

a)avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;

**b)**avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

**c)** effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2. 3.

La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera a), ha una validità di nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata automaticamente all'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo. La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio.

Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, ovvero il predetto esercente la professione sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera b), ha una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione di cui al comma 2, lettera b), ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, nonché dal dipartimento di prevenzione locale territorialmente competente ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di

entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera c), ha una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta."

Per le disposizioni attuative, si darà successiva comunicazione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA Prof.ssa Reginia Assunta DI ZAZZO

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del Dlgs.39/1993